

DELIBERA N. 68 DL / 2024 / CRL/ COM 08 05 2024
PROPOSTA DI SANZIONE PER PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO
9 DELLA LEGGE N. 28/00 RELATIVA A SEGNALAZIONE PERVENUTA
TRAMITE L'AGCOM, PRESENTATA DALLA CANDIDATA A SINDACO DI
PALIANO, ELEONORA CAMPOLI

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

NELLA riunione dell'8 maggio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”, ed in particolare dell’art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante “*Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione*”, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

RITENUTO che le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con la Delibera 169/17/CONS elettorali sono perseguibili d’ufficio o su denuncia di un soggetto politico, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della legge n. 28/2000;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative, e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all’art. 9, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 9 della L. n. 28 del 2000, “*Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni*”, e che pertanto, in relazione alle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno 2024, l’inizio della c.d. par condicio elettorale e l’entrata in vigore delle citate disposizioni ha decorrenza dall’11 aprile 2024;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 e del comma 10 dell'art. 29 della Delibera AgCom 90/24/CONS, il Comitato procede ad un'istruttoria sommaria ed instaura il contraddittorio con l'interessato. A tal fine contesta i fatti, sente l'interessato ed acquisisce le eventuali controdeduzioni, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art. 10 della legge n. 28 del 2000 e trasmette la propria proposta all'Autorità, unitamente agli atti e ai supporti acquisiti;

ATTESO CHE, in data 7 maggio 2024, è pervenuta a questo Corecom una PEC, acquisita con protocollo n. 11715, da parte dell'Agcom, con la quale è stata trasmessa la segnalazione della candidata a Sindaco del comune di Paliano, Eleonora Campoli, in cui si denunciava la violazione della norma sulla par condicio da parte del Sindaco di Paliano. L'Autorità ha sottolineato la necessità dello svolgimento dei conseguenti accertamenti istruttori da parte di questo Corecom, da espletarsi nel minor tempo possibile, tenuto conto dei termini procedurali previsti dall'articolo 10 della legge n. 28 del 2000, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità.

ATTESO CHE, nella segnalazione è evidenziato fra l'altro che l'amministrazione comunale avrebbe violato la par condicio preso atto che ad oggi i canali istituzionali del comune di Paliano continuano a pubblicare notizie corredate da immagini e dichiarazioni personali del futuro candidato alla carica di Sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale della lista del Sindaco....., censurando la presenza e la partecipazione dei consiglieri comunali nelle ricorrenze istituzionali, come ad esempio quella del 25 aprile. Si afferma altresì che l'ente continua a concedere patrocini che recano l'indicazione dell'Assessorato di riferimento, rendendo la comunicazione istituzionale personale e non impersonale, come vorrebbe la norma. La segnalante, infine, richiede alle Autorità competenti di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica fra i candidati a Sindaco e i Gruppi politici, garantendo il rispetto della legalità e il rispetto delle norme in merito all'utilizzo dello stemma comunale per attività di comunicazione politica e di monitorare ed evitare che i contenuti della comunicazione politica, poi riportata sui profili social del Comune e di seguito del candidato Sindaco vengano preparati da personale assunto dal comune di Paliano in orario lavorativo;

ATTESO CHE, in riferimento alla suddetta segnalazione, a seguito dell'attività istruttoria di competenza, questo Corecom, in esecuzione della delega istruttoria ricevuta dall'Autorità, ha svolto un'attività di verifica del contenuto della segnalazione, limitatamente agli aspetti concernenti il rispetto dei limiti alla comunicazione istituzionale, previsti dalla legge n. 28 del 2000, rilevando la presenza sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Paliano di comunicazione istituzionale varia, in presunta violazione della legge n. 28 del 2000;

ATTESO CHE in data 07 maggio 2024, con nota di protocollo 11760, questo Corecom ha conseguentemente avviato un procedimento di contestazione nei confronti del comune di Paliano, per la presunta violazione dell'art.9 della legge 22 febbraio 2000, n.28, con la possibilità di far pervenire, al fine dello svolgimento dell'attività istruttoria, entro e non oltre le ore 14 di mercoledì 8 maggio 2024, eventuali osservazioni e/o memorie;

PRESO ATTO CHE, con nota dell'8 maggio 2024 il comune di Paliano ha risposto alla richiesta di informazioni, dichiarando di aver rimosso tutti i contenuti comunicativi

presenti nel proprio sito e nelle pagine sociali istituzionali, chiedendo a questo Corecom di procedere all'archiviazione del procedimento;

ATTESO CHE dalle ulteriori verifiche effettuate in data 8 maggio 2024 emerge che il comune di Paliano ha effettivamente rimosso con immediatezza tutte le comunicazioni istituzionali che erano presenti sul sito e sulle pagine sociali del Comune, che potevano determinare una violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 28 del 2000;

CONSIDERATO PERTANTO CHE ad esito dell'istruttoria è emerso un immediato e completo spontaneo adeguamento dell'ente, e pertanto è necessario procedere all'archiviazione del procedimento, come da consolidata prassi;

per le motivazioni in premessa

DELIBERA

- di proporre l'archiviazione del procedimento avviato in conseguenza della segnalazione del candidato alla carica di Sindaco del comune di Paliano, Eleonora Campoli, in merito alla presenza di comunicazioni istituzionali sul sito del Comune di Paliano e sui suoi profili social, in presunta violazione della legge n. 28 del 2000;
- di trasmettere il presente atto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge n. 28 del 2000, per quanto di eventuale competenza, ai sensi della delibera Agcom 299/22/CON10S;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Corecom Lazio.

Il DIRIGENTE
Dr. Roberto Rizzi
FTO

La Presidente del Co.Re.Com. Lazio
Avv. Maria Cristina Cafini
FTO